



COMUNE DI LUMEZZANE
(PROVINCIA DI BRESCIA)

Ordinanza n. 85

OGGETTO: *ORDINANZA SINDACALE PER LA PROROGA DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE FINO AL 29 APRILE 2024*

IL SINDACO

Premesso che:

* ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, l'attivazione degli impianti termici di climatizzazione nelle zone climatiche "E", qual è il territorio del Comune di Lumezzane, è consentita da 15 ottobre al 15 aprile, per una durata massima giornaliera di 14 ore, con attivazione compresa dalle ore 5 alle ore 23 di ciascun giorno, ad esclusione delle fattispecie individuate ai commi 5 e 6 del medesimo articolo;

* l'art. 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, prevede che in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

* l'art. 7, comma 13 del documento tecnico allegato alla DGR XI/3502 del 05/08/2020 "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili - aggiornamento 2020" prevede che "In deroga a quanto previsto dal presente punto, i sindaci, con propria ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili";

Considerato che le temperature attuali e previste per il prossimo periodo risultano al di sotto dei valori stagionali, particolarmente rigide nelle ore mattutine e serali, tanto da rendere necessaria l'accensione degli impianti termici di climatizzazione fino al 28 aprile 2024 compreso, per una durata giornaliera comunque non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime secondo quanto prescritto dall'art. 4 comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.

AUTORIZZA

il funzionamento degli impianti di riscaldamento fino al 29 aprile p.v., salvo proroghe, con l'osservanza delle disposizioni di seguito indicate, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 74/2013:

1. gli impianti termici possono essere attivati per una durata non superiore a 7 ore giornaliere;

2. la durata d'attivazione degli impianti deve essere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
3. i valori massimi della temperatura ambiente sono quelli indicati dall'art. 3 del D.P.R. 74/2013 (20°C + 2°C di tolleranza ad eccezione degli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili per i quali è prevista la temperatura massima di 18°C + 2°C di tolleranza);
4. le limitazioni relative al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione non si applicano agli edifici e agli impianti termici di cui all'art. 4 commi 5 e 6 del D.P.R. 74/2013.

Lumezzane, 22/04/2024

Il Sindaco
Josehf Facchini
(firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)